

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2707-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 3 luglio 2002

(Relatore: **MALGIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 maggio 2002 (v. stampato Senato n. 1218)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**CASTELLI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(**MARZANO**)

E CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(**GASPARRI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2707 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo tra il Governo della Federazione russa e il Governo della Repubblica italiana sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici (Accordo spaziale) è stato firmato a Mosca il 28 novembre 2000 dai Ministri degli esteri dei due Paesi.

L'Accordo abroga una precedente intesa del 1988 tra Italia ed Unione Sovietica sulla stessa materia ed avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico.

L'Accordo comprende essenzialmente 4 parti:

obiettivi, forme e strumenti della collaborazione (articoli 1-8, articolo 10 e articolo 13)

clausole atte a facilitare l'esecuzione materiale delle attività di collaborazione (articoli 11-12)

disciplina delle controversie (articolo 14)

trattamento della proprietà intellettuale (articolo 9 e Allegato).

Qui di seguito sono brevemente analizzati gli aspetti salienti delle 4 sopraelencate componenti.

Gli obiettivi, le forme e gli strumenti della collaborazione prevista dall'Accordo sono articolati e previsti con precisione. L'aspetto saliente è l'attività di collaborazione. Gli enti dell'uno e dell'altro Stato godono di autonomia nella conclusione di singole intese di collaborazione anche su specifici progetti e ricorreranno ai fondi di cui dispongono per il finanziamento dei singoli progetti. Gli Stati si impegnano a creare le condizioni legislative per la promozione delle attività di cooperazione previste dall'Accordo.

Per sostenere le attività di ricerca e di scambio di persone, materiali ed informazioni nell'ambito della cooperazione spaziale tra enti designati dai due Governi, ognuna delle Parti si impegna a facilitare l'ingresso nel proprio territorio delle persone che partecipano alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, nonché a garantire l'ingresso in esenzione doganale ai beni che devono essere trasferiti sul proprio territorio ai fini di tale cooperazione. Si tratta di una delle principali innovazioni introdotte da questo Accordo, strettamente connessa con la cooperazione tra enti ed aziende italiane e russe nel settore dell'alta tecnologia.

In caso di controversie tra le Parti, queste sono tenute a tentarne una conciliazione amichevole. In assenza di composizione per le vie diplomatiche, è previsto il ricorso all'arbitrato. Il collegio arbitrale si compone di due arbitri, designati dalle Parti, e di un Presidente. La decisione del collegio arbitrale è emessa a maggioranza di voti ed è definitiva ed irrevocabile. Le Parti si impegnano ad osservare tale decisione ed assumono le spese relative ai rispettivi arbitri e legali, nonché in parti uguali le spese per il Presidente.

In materia di proprietà intellettuale, l'Allegato — che forma parte integrante dell'Accordo — regola i casi nei quali, a seguito di una attività congiunta di ricerca, si determini un oggetto tutelabile ai sensi della proprietà intellettuale. L'aspetto principale di tale tutela riguarda la ripartizione dei diritti tra gli enti che hanno partecipato a costituire l'oggetto di proprietà intellettuale. L'Allegato si sofferma anche sui casi nei quali uno degli enti designati dalle Parti o entrambi non diano esecuzione alle azioni di tutela della proprietà intellettuale e pone alcuni principi per la salvaguardia di informazioni di carattere confidenziale (che non ricadano nella categoria delle informazioni classificate ai fini della sicurezza nazionale).

In sostanza, l'Accordo spaziale tra Italia e Russia copre un ampio raggio di collaborazione tra enti ed organizzazioni dei due Paesi, sia per quanto attiene alla ricerca scientifica, sia per ciò che riguarda le applicazioni industriali dei risultati della ricerca stessa. Si tratta di uno strumento di particolare utilità anche ai fini della cooperazione industriale nei settori dell'alta tecnologia, uno dei comparti destinato ad assumere crescente importanza nello sviluppo economico globale dei prossimi anni e nel quale i sistemi produttivi italiano e russo possono considerarsi allo stato attuale in buona misura complementari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame attengono alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 2707, recante « Ratifica Accordo tra Italia e Russia su esplorazione e utilizzazione spazio extra-atmosferico », approvato dal Senato;

valutata favorevolmente l'opportunità di promuovere la cooperazione tra i due Paesi nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, anche attraverso specifiche agevolazioni di carattere tributario che favoriscano il trasferimento di beni connessi con lo svolgimento di tale attività di cooperazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2707, recante ratifica dell'Accordo tra Italia e Russia su esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici;

rilevato che l'Accordo affida agli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione — ossia l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa — la possibilità di definire di comune accordo ulteriori specificazioni relativamente ai settori ed alle forme della collaborazioni medesima, di designare altri enti per specifiche attività, e di invitare enti di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione dell'Accordo;

sottolineata l'esigenza di garantire un'adeguata valutazione delle modalità e delle forme di attuazione dell'Accordo, anche mediante una periodica informazione degli organi parlamentari,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno prevedere che il Governo presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo, che dia conto delle iniziative assunte dagli enti responsabili della collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0029800